

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018
Oggetto	Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ¹ (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3 e gestito dalla società FARO SERVICE Srl C.F. 04012390375 e P.IVA 00689311207.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4550 del 28/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale² (AUA), per l'impianto di gestione e trattamento rifiuti non pericolosi ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3 e gestito dalla società FARO SERVICE Srl C.F. 04012390375 e P.IVA 00689311207.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA³, rilasciata alla società Faro Service Srl in data 17/10/2016 dal SUAP Unione Reno Galliera per l'impianto sito in Via Caduti del Nazifascismo 3. Castel Maggiore (BO). In particolare si modifica e sostituisce l'allegato **B** dell'AUA vigente, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.
2. Subordina la validità della presente modifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "**Allegato B**" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Provvedimento AUA adottato dal ARPAE con Determina Num. 3495/2016 DEL 23/09/2016 successivamente rilasciato con provvedimento dal SUAP prot. 43344 del 17/10/2016.

³ Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁴.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Faro Service Srl, ha presentato in data 08/03/2018 prot. 16334 al S.U.A.P. Unione Reno Galliera, una domanda di variazione non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice rifiuti, pervenuta ad Arpae SAC Bologna in data 12/03/2018 al PGBO/2018/6051. Nello specifico le modifiche riguardano:

- Modifica delle quantità parziali riguardo l'operazione R5 modificata come segue da 133.000 t/a trattati attualmente passa a 128.000 tonn/anno, mentre l'operazione R13 passano da 5400 tonn/a a 10400 tonn/a. Le variazioni appena descritte non mutano le quantità complessive già gestite dall'impianto in quanto il quantitativo rimane invariato pari a 138.400 tonn/a.
- Modifica della disposizione del LAYOUT gestione.
- Inserimento di nuove tipologie di rifiuti riguardo l'operazione **R13** 7.1/3, 7.29, 7.31 bis/3.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, valutata la documentazione pervenuta ha sospeso il procedimento e richiesto integrazioni con nota PGBO 8724 del 12/04/2018.

Successivamente in data 18/04/2018 PGBO 9057/2018 il Comune ha trasmesso il parere favorevole per quanto riguarda la conformità urbanistica.

In data 18/05/2018 in atti PGBO11566, il proponente ha trasmesso richiesta di proroga per la consegna delle integrazioni richieste.

Faro Service Srl in data 21/06/2018 PGBO14559 ha presentato la documentazione integrativa richiesta.

Acquisiti le integrazioni ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 si propone la variazione

⁴ Ai sensi dell'art.4 comma 7 e dell'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2013.

dell'A.U.A. e modifica dell'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Determina Num. 3495/2016 DEL 23/09/2016⁵, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, con particolare riferimento agli allegati A, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 16/10/2031**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 già introitati, ai sensi del cod.12.04.04.02 del tariffario ARPAE .**

Bologna, data di redazione 27/08/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ Rilasciato dal SUAP con PGBO 43344 del 17/10/2016.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

FARO SERVICE Srl - Castel Maggiore, Via Caduti del Nazifascismo 3

ALLEGATO B

Variazione matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Variazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di modifica di A.U.A, dell'impresa **FARO SERVICE Srl** C.F. **04012390375** - P. Iva **00689311207** per l'impianto di recupero ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3.

1. Valutazioni dell'Ufficio

Riguardo la tipologia 7.31 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo si propone di effettuare le seguenti analisi sui rifiuti in ingresso.

a) Rifiuti in ingresso all'impianto:

- a) Per quantità di rifiuti in ingresso <500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
- b) Qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- c)

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

d) Per quantità di rifiuti >500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;

In ogni caso il gestore dovrà prevedere almeno un'analisi del tal quale con frequenza annuale per ciascuno dei due cumuli di terra indicati in planimetria (terre con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna A di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.) e cumulo con terre (con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna B di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.).

e) Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;

b) Rifiuti in uscita dall'impianto:

Il gestore dovrà prevedere per ciascun dei due cumuli indicati in planimetria ad effettuare un test di cessione rappresentativo del cumulo con profilo completo (tab. 3 del DM 05/02/1998).

Si propone la modifica dell'iscrizione dell'attività presentata nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamati e con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m..

2. Attestazione

Si conferma l'iscrizione della società **FARO SERVICE Srl** per l'impianto di recupero ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **N. 6309/2016** del **08/04/2016**.

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

				t/a
OPERAZIONE RECUPERO ed ATTIVITA'	di	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	128.000
TIPOLOGIA		7.1.3 a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	
TIPOLOGIA		7.6.3 c)	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302 – 200301	
TIPOLOGIA		7.11.3 c)	Pietrisco tolto d'opera CER: 170508	

				t/a
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	10.400
TIPOLOGIA		1.1.3	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaaccoppiati, anche di imballaggi CER: 150101 - 150106	
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 150104 - 170405	
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 150104 – 170401 – 170402 – 170404 - 170407	
TIPOLOGIA		5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: 170411	
TIPOLOGIA		5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 170411	
TIPOLOGIA		6.1.3	Rifiuti di plastica, imballaggi usato in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104 – 150102 - 170203	
TIPOLOGIA		7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 170904	
TIPOLOGIA		7.29	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
TIPOLOGIA		7.31	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 CER 17.05.04	
TIPOLOGIA		9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER: 150103 - 170201	

4. Operazione di recupero R5

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 128.000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 7.1.3 lett. a): massimo 120.000 tonn/anno
- tipologia 7.6.3 lett. c): massimo 97.870 tonn/anno
- tipologia 7.11.3 lett c): massimo 5.000 tonn/anno

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiutocostituiti da conglomerato bituminoso (7.6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.) dovranno pervenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m..

5. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 10400 tonnellate/anno, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

- tipologia 5.7¹: massimo 750 tonn/anno²
- tipologia 5.8³: massimo 1000 tonn/anno⁴
- tipologia 6.1⁵: massimo 7700 tonn/anno⁶
- tipologia 7.1⁷: massimo 2500 tonn/anno⁸
- tipologia 7.29⁹: massimo 20 tonn/anno¹⁰

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

6) Prescrizioni specifiche per la tipologia 7.31 costituite da terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03

Rifiuti in ingresso all'impianto:

- a) Per quantità di rifiuti in ingresso <500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
- b) Qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- c) Per quantità di rifiuti >500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale; In ogni caso il gestore dovrà prevedere almeno un'analisi del tal quale con frequenza annuale per ciascuno dei due cumuli di terra indicati in planimetria (terre con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna A di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.) e cumulo con terre (con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna B di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.).

¹ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

² Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

³ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁴ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

⁵ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁶ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

⁷ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁸ Vedi scheda tecnica presentata con PGB014559 21/06/2018.

⁹ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

¹⁰ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

- d) Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;

b) **Rifiuti in uscita dall'impianto:**

Il gestore dovrà prevedere per ciascun dei due cumuli indicati in planimetria ad effettuare un test di cessione rappresentativo del cumulo con profilo completo (tab. 3 del DM 05/02/1998).

7. Prescrizioni generali:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.

8. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹¹: per la presente attività direcupero l'importo attuale è pari a **490,63 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹².

9. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto riguardo la matrice rifiuti, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti al PGB014559 21/06/2018.

¹¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

¹² Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.